

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno quattordici del mese di novembre

14 novembre 2013

In Venezia, nel mio studio in San Marco n. 5379.

Avanti a me, Dott.ssa Monica SARTI, Notaio in Venezia, iscritta nel Collegio del Distretto Notarile di Venezia,

SONO PRESENTI I SIGNORI:

- **MACCATROZZO Massimo**, nato a Venezia (VE) il 16 settembre 1971, domiciliato per la carica in Mogliano Veneto (TV), Via Terraglio n. 75 e residente a Jesolo (VE), Via Carlo Scarpa n. 4, imprenditore, C.F.: MCC MSM 71P16 L7360, il quale dichiara di intervenire nel presente atto tanto in proprio che quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e come tale legale rappresentante della Società:

- "**VENICEAGENCY.COM SRL**", con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Terraglio n. 75, C.E. e numero d'iscrizione nel Registro Imprese di Treviso **03983970264**, Sezione Ordinaria, numero R.E.A. 313450, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila e centesimi zero zero) interamente versato, in virtù dei poteri allo stesso attribuiti dalle Norme sul Funzionamento della Società stessa ed a quanto infra autorizzato in sede di nomina in data 2 maggio 2007, il cui verbale risulta depositato presso il competente Registro Imprese;

- **CARRON Barbara Cristina Maria**, nata a Milano (MI) il 3 dicembre 1973, residente a Venezia (VE), Santa Croce n. 2235/A, imprenditrice, C.F.: CRR BBR 73T43 F205M, la quale dichiara di intervenire nel presente atto tanto in proprio che quale unico socio accomandatario e legale rappresentante della Società:

- "**LUXEREST VENICE S.A.S. DI BARBARA CRISTINA CARRON & C.**", **rectius "LUXREST VENICE S.A.S. DI BARBARA CRISTINA CARRON & C."**, con sede in Venezia (VE), Sestiere Castello n. 5990, C.F. e numero d'iscrizione nel registro Imprese di Venezia **03541970277**, Sezione Ordinaria, numero R.E.A.316957, capitale sociale Euro 5.000,00 (cinquemila e centesimi zero zero) in virtù dei poteri alla stessa conferiti dal vigente contratto sociale;

- **ATZORI Raffaella**, nata a Venezia (VE) il 4 maggio 1963, domiciliata per la carica in Venezia (VE), Sestiere Cannaregio n. 4385, imprenditrice, la quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società:

- "**CA' D'ORO IMMOBILIARE S.R.L.**", con sede in Venezia (VE), Sestiere Cannaregio n. 4385, C.F. e numero d'iscrizione nel Registro Imprese di Venezia **03317960270**, Sezione Ordinaria,

numero R.E.A. 298258, capitale sociale Euro 10.500,00 (diecimilacinquecento e centesimi zero zero) interamente versato, in virtù dei poteri alla stessa attribuiti dalle Norme sul Funzionamento della società ed a quanto infra autorizzata dal Consiglio di Amministrazione della Società stessa nella riunione del 6 novembre 2013, il cui verbale è stato a me Notaio esibito;

- **GROSS Helga Anna**, nata a Norimberga (Germania) il 3 novembre 1963, residente a Venezia (VE), Sant'Elena, Calle Oslavia n.11, imprenditrice, la quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, ma quale unico socio accomandatario e legale rappresentante della Società:

- **"MITWOHNZENTRALE ALLOGGI TEMPORANEI DI HELGA ANNA GROSS E C. SAS"**, con sede in Venezia (VE), Sestiere San Marco n. 2923, C.E. e numero d'iscrizione nel Registro Imprese di Venezia **03184770273**, Sezione Ordinaria, numero R.E.A. 288084, capitale sociale Euro 3.000,00 (tremila e centesimi zero zero), in virtù dei poteri alla stessa conferiti dal vigente contratto sociale. Detticomparenti, tutticitadini italiani e legali rappresentanti di società di diritto italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue.

Art.1 - E' costituita tra le società **"VENICEAGENCY.COM SRL"**, **"LUXREST VENICE S.A.S. DI BARBARA CRISTINA CARRON & C."**, **"CA' D'ORO IMMOBILIARE S.R.L."** e **"MITWOHNZENTRALE ALLOGGI TEMPORANEI DI HELGA ANNA GROSS E C. SAS"**, l'Associazione **"AGATA" Agenzie che gestiscono appartamenti Turistici Associate.**

Art.2 - L'Associazione ha sede in Venezia (VE), Sestiere Castello n. 5990.

Art.3 - L'Associazione è apartitica ed aconfessionale, non ammette discriminazioni e non persegue alcun fine di lucro e si prefigge gli scopi di cui all'articolo 3 (tre) dello Statuto sociale.

Art.4 - La durata dell'Associazione è illimitata. Il primo esercizio sociale si chiuderà il **31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici).**

Art.5 - Le spese correnti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle entrate costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi volontari di Associati o di altri soggetti.

Art.6- L'AmministratoreUnico o il Consiglio di Amministrazione stabiliscono l'ammontare delle quote associative e di ogni altra spesa che dovrà essere sostenuta dai soci dell'Associazione così come il metodo di pagamento della medesima. La quota associativa di costituzione per i soci fondatori viene stabilita in **Euro 500,00 (cinquecento e centesimi zerozero)** a valere per l'anno (duemilatredici).

Art. 7 - Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea Generale degli associati.
- b) Amministratore Unico-Presidente o Consiglio di Amministrazione.
- e) Segretario-Tesoriere.
- d) Collegio dei Probiviri.
- e) Organo di Revisione Contabile.

Art. 8 - Gli associati qui costituiti provvedono alla nomina dei componenti dei vari organi dell'Associazione e precisamente:

alla carica di Amministratore Unico-Presidente viene nominato il signor: MACCATROZZO Massimo;

alla carica di Segretario-Tesoriere: CARRON Barbara Cristina Maria.

Tutti i suddetti signori dichiarano di accettare le cariche ad essi attribuite.

Il Collegio dei Probiviri e l'Organo di revisione Contabile verranno nominati nel corso della prima Assemblea utile.

Art. 9 - L'Associazione si dichiara costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle stabilite nello statuto sociale, composto di n. 21 (ventuno) articoli e nel codice deontologico che si compone di n. 6 (sei) articoli, che si allegano al presente atto sotto le lettere "A" e "B", perchè ne formino parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti. **Art. 10** - Il Presidente dell'Associazione viene autorizzato, ove necessario a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità competenti e quelle intese all'acquisto da parte della medesima della personalità giuridica; ai soli effetti di cui sopra viene facoltizzato ad apportare allo Statuto qui allegato tutte quelle modifiche eventualmente richieste dalle competenti Autorità.

Art. 11 - Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto a macchina da persona di mia fiducia con nastro indelebile ai sensi di legge e completato a mano da me, in pagine e quanto della di fogli di carta resa legale e da me letto ai comparenti che hanno dichiarato di approvarlo riconoscendolo pienamente conforme alla loro

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita in Venezia (VE) l'**Associazione "AGATA" Agenzie che gestiscono appartamenti Turistici Associate**, con sede legale in Venezia (VE), Castello n. 5990.

L'Associazione è regolamentata dagli articoli 14 e seguenti del c.c., è apolitica e non ha finalità di lucro.

Art. 2. SOCI

2.1. Le categorie di soci sono denominate nel modo seguente:

- Soci Fondatori: i soci che sottoscrivono il presente Statuto (solo agenzie immobiliari).
- Soci Ordinari: le sole agenzie immobiliari italiane che hanno superato positivamente il periodo di verifica di un anno da parte del Collegio dei Probiviri di adeguamento ai principi ed alle disposizioni di cui al Codice Deontologico. Il riconoscimento di socio ordinario può essere effettuato su iniziativa del Collegio di Probiviri anche prima della scadenza dell'anno di verifica. La decisione è insindacabile. Le unità abitative ammobiliate dovranno essere condotte - ai fini dell'affiliazione all'Associazione -previa sottoscrizione del codice deontologico allegato "**B**", che fa parte integrante e sostanziale del presente Statuto;
- Soci Sostenitori: coloro i quali, donando liberamente somme di denaro a favore dell'Associazione, ne permettono un più solido sostentamento previo parere positivo da parte del Collegio dei Probiviri.

2.2. La mancata ammissione all'Associazione deve essere adeguatamente motivata dal Collegio dei Probiviri.

2.3. La qualità di socio si perde per:

- il venir meno dei requisiti di socio come sopra definiti.
- per estinzione, recesso, esclusione, e morosità, qualora il socio sia moroso da oltre sei mesi del pagamento della quota dell'anno in corso, che dovrà venir corrisposta entro e non oltre il 30 (trenta) gennaio di ogni anno o in caso di grave violazione degli obblighi statutari o dei regolamenti interni.

L'esclusione deve essere deliberata dall'Assemblea e l'associato ha facoltà di ricorrere all'Autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione. Avverso l'esclusione deliberata è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art. 3. SCOPI

L'Associazione ha i seguenti scopi:

3.1. Favorire la diffusione della cultura dell'ospitalità turistica in unità abitative ammobiliate, nelle città d'arte venete ed in tutti i centri di particolare pregio architettonico o naturalistico sia di campagna che di mare o lago che di montagna.

3.2. Fornire assistenza tecnica, legislativa e fiscale ai soci.

3.3. Convogliare l'incontro di domanda e offerta tra i soci

in materia di locazione turistica.

3.4. Rappresentare presso tutte le Autorità competenti e comunque verso i terzi le categorie dei soci in oggetto, facendone valere le rivendicazioni e promuovendone le aspirazioni e le esigenze.

3.5. Garantire l'informazione e l'aggiornamento costante a tutti gli associati, in modo da poter fornire un servizio conforme alla specificità della normativa vigente in materia.

3.6. Diffondere il concetto di turismo sostenibile ed a basso impatto ambientale, basato su strutture logistiche già esistenti ed inserite in aree geografiche rilevanti dal punto di vista culturale e naturalistico.

3.7. Favorire iniziative mutualistiche, assicurative e assistenziali a vantaggio degli associati.

3.8. Assistere e tutelare i soci in funzione del riconoscimento e della valorizzazione delle loro attività, nei confronti del territorio, dei singoli operatori economici, delle Associazioni di Categoria, degli Enti Pubblici e di quelli Privati.

3.9. Curare l'immagine dei soci creandone una compagine omogenea basata sull'unità di intenti e di comportamento che contribuisca alla distinzione e alla valorizzazione delle attività aderenti.

3.10. Designare e/o nominare propri rappresentanti e delegati in consessi, enti, organismi o commissioni affiancando le altre associazioni esistenti, in circostanze di comune interesse e per l'utilità collettiva nei quali la rappresentanza sia richiesta o permessa nell'interesse delle attività aderenti.

3.11. Promuovere e organizzare incontri o corsi di formazione e aggiornamento professionale.

3.12. Svolgere, in genere, tutte le attività che si riconosceranno utili al raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 4. Contributi

Per il conseguimento degli scopi suddetti l'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

4.1. Disponibilità di uno stabile, come sede principale in Venezia (VE), Castello n. 5990.

4.2. Eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, e di qualsiasi Ente pubblico e privato, in base alle vigenti norme in materia.

4.3. Quote pagate dagli associati come definiti dall'art. 2). La quota associativa non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

4.4. Elargizioni liberali di associati o di terzi (persone fisiche od enti).

4.5. Donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili.

4.6. Costituiscono, ed andranno ad incrementare, il patrimonio dell'Associazione: il fondo di dotazione iniziale;

eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, Enti Locali e di qualsiasi Ente pubblico e privato; donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili.

4.7. Costituiscono, ed andranno ad incrementare, le risorse economiche dirette alla gestione ordinaria dell'Ente: le quote pagate dagli associati; le elargizioni liberali di associati o di terzi.

Art. 5. ORGANI

L'associazione è costituita dai seguenti organi:

- a) Assemblea Generale degli associati.
- b) Amministratore Unico-Presidente o Consiglio di Amministrazione.
- c) Segretario-Tesoriere.
- d) Collegio dei Probiviri.
- e) Organo di Revisione Contabile.

Art. 6. ASSEMBLEA GENERALE

l'Assemblea Generale dell'Associazione è formata dai soci.

Art. 7. COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea Generale ha i seguenti compiti:

- 7.1.** Eleggere l'amministratore unico-presidente o il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 13 dello Statuto ed eleggere i probiviri.
- 7.2.** Nominare l'Organo di Revisione Contabile
- 7.3.** Nominare il Segretario -Tesoriere.
- 7.4.** Approvare il programma annuale di gestione e delle attività dell'Associazione.
- 7.5.** Approvare i bilanci preventivi e consuntivi della gestione.
- 7.6.** Esprimere il proprio parere vincolante su ogni altro argomento sottoposto al suo giudizio.
- 7.7.** Stabilire l'importo annuale delle quote sociali.
- 7.8.** Stabilire gli importi annuali dei contributi integrativi sotto forma di "tassa di iscrizione" per i servizi prestati agli associati di cui all'art. 4.3.

Art. 8. REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA

8.1. L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno: entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno solare per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente ed entro la fine del mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo.

8.2. L'Assemblea si riunirà inoltre ogni qualvolta verrà convocata dall'organo amministrativo, oppure ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

8.3. L'Assemblea può essere convocata in qualunque sede venga decisa dall'Organo amministrativo, purchè in Veneto. Per salvaguardare la democraticità ma anche l'unità gestionale dell'Associazione si conviene che:

- a) Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno i tre quarti dei soci in prima convocazione. In seconda convocazione le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno due terzi dei soci.

Deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno due terzi dei soci.

b) In mancanza della predetta maggioranza, sempre in seconda convocazione, le deliberazioni sono valide, a prescindere dal numero degli intervenuti, con il voto favorevole dei due terzi dei soci.

8.4. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorrono le stesse maggioranze di cui al punto a).

Art. 9. DIRITTO DI VOTO

Ogni associato, persona o ente, ha diritto a un voto, purché in regola con il pagamento della quota annuale, e può farsi rappresentare da un altro associato, con delega scritta.

Ogni socio non può rappresentare con delega più di due soci oltre a se stesso.

Art. 10. PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico-Presidente o, qualora sia previsto un Consiglio di Amministrazione, da un membro scelto dal Consiglio stesso tra i suoi appartenenti.

L'Assemblea inoltre nomina il Segretario per la redazione del verbale assembleare.

Art. 11. COMUNICAZIONE DELLE ADUNANZE

I Soci sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta, secondo le regole previste per la convocazione del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 13, 3° comma, diretta a ciascun socio o mediante comunicazione in forma elettronica, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione è inoltre affisso, sempre nel medesimo termine, nell'Albo dell'Associazione e inserito nel sito internet dell'Associazione stessa.

L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza con l'elenco delle materie da trattare. Solo in caso di assoluta e specificata urgenza è ammessa la convocazione telefonica immediata.

Art. 12. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'associazione è amministrata da un Amministratore Unico-Presidente o da un Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Unico-Presidente è eletto dall'Assemblea e resta in carica per un anno.

L'amministratore:

a) deve essere socio al momento dell'acquisto della carica e fino alla cessazione dell'incarico;

b) è rieleggibile.

La cessazione del mandato dell'amministratore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Amministratore Unico-Presidente è stato eletto.

L'amministratore scaduto, resterà in carica fino all'elezione del nuovo Amministratore Unico - Presidente, solo per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.

In caso di dimissioni dell'Amministratore unico, lo stesso

provvederà immediatamente a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo amministratore e rimarrà in carica per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.

In caso di impedimento definitivo o di altra causa dell'Amministratore unico, l'Assemblea sarà convocata con urgenza dal Segretario-Tesoriere a cui spetterà l'ordinaria amministrazione dell'associazione sino alla nomina del nuovo amministratore unico-Presidente. L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e può, nei limiti di quanto annualmente stabilito dall'Assemblea, compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Più in particolare, i compiti del Amministratore Unico-Presidente sono:

- a) Studio e formulazione del programma annuale di gestione e delle attività dell'Associazione.
- b) Elaborazione e redazione dei bilanci di previsione e dei consuntivi di gestione.
- c) Scelta e composizione del personale di servizio e dei professionisti da incaricare.

Art. 13. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, qualora istituito, elegge tra i suoi membri il Presidente. Elegge anche un Vice-Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

La composizione del Consiglio di Amministrazione è costituita da un numero minimo di tre e un numero massimo di sette componenti.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica con ricevuta di avvenuta ricezione), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con PEC o telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica. Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice-presidente o in mancanza

di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal Segretario.

Il Presidente in caso d'urgenza può assumere direttamente i provvedimenti più opportuni riferendone immediatamente al Consiglio di Amministrazione, che dovrà riunirsi nei successivi 15 (quindici)

giorni per deliberare su tali provvedimenti urgenti.

Art. 14. RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, spetta all'Amministratore unico ovvero, ove istituito, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di agire in qualsiasi sede, grado di giurisdizione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, previa delibera del Consiglio stesso.

L'Amministratore unico può delegare ad altre persone, fisiche o giuridiche il compimento di atti inerenti le sue attribuzioni, purché tale delega sia fatta per iscritto.

L'Amministratore unico può inoltre individuare tra i soci coloro che lo coadiuvino nel garantire il perseguimento delle finalità

dell'associazione ed il raggiungimento degli obiettivi e programmi fissati dall'Assemblea dei soci.

Art. 15. SEGRETARIO TESORIERE Il Segretario-Tesoriere è nominato dall'Assemblea.

Non c'è incompatibilità di carica se in una sola persona vengono riunite le cariche di Vicepresidente e Segretario-Tesoriere.

Spetta al Segretario-Tesoriere:

- a) redigere i verbali dell'Assemblea del Consiglio di Amministrazione, ove istituito;
- b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
- c) tenere la contabilità ed i libri associativi;
- d) emettere mandati di pagamento, con il concorso dell'Amministratore unico, ovvero del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove istituito;
- e) tenere la cassa.

Art. 16. ESERCIZI ASSOCIATIVI

L'anno finanziario inizia il 1^o (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno ed il bilancio d'esercizio dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Entro il 31 (trentuno) dicembre sarà convocata l'Assemblea per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'annualità successiva.

Entro il 30 (trenta) aprile successivo il Consiglio di Amministrazione sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività relativi all'anno precedente.

L'eventuale attività commerciale svolta dovrà essere tenuta con apposita contabilità separata.

Il bilancio consuntivo si compone dello stato patrimoniale e del rendiconto economico. Le scritture contabili devono permettere di verificare sempre la situazione economico-finanziaria attraverso la corrispondenza delle voci di entrata e di uscita con la relativa documentazione.

Il Bilancio preventivo e consuntivo sarà depositato presso la sede dell'Assemblea entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento dei fini individuati all'articolo 3.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

Art. 17. OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione terrà:

- 1) libro Verbali Assemblee, a cura del Segretario-Tesoriere;
- b) libro Verbali Consiglio di Amministrazione, ove istituito, a cura del Segretario-Tesoriere;
- c) libro giornale a cura del Segretario-Tesoriere;

d) libro Inventari, a cura del Segretario-Tesoriere;
e) libro degli associati, sempre a cura del Segretario-Tesoriere.

Art. 18. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'Associazione od i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea, nei limiti previsti dalla legge.

I probiviri durano in carica un anno, sono rieleggibili e giudicano ex bono et equo senza formalità di procedura. Il loro lodo è inappellabile.

Al collegio dei probiviri viene riconosciuto anche il compito di verificare il superamento del periodo di prova della durata di un anno per i nuovi soci rispetto alle prescrizioni del codice deontologico al fine della loro ammissione tra i soci ordinari.

Art. 19. ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

L'Assemblea nomina un Revisore Unico o il Collegio dei Revisori, in base a requisiti di professionalità e indipendenza.

L'Organo di Revisione Contabile svolge il controllo contabile, inoltre, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul principio di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Eventuali compensi per l'Organo di Revisione Contabile sono stabiliti dall'Assemblea, secondo quanto disposto dall'art. 10, 6° comma, lett. c), D.Lgs. n. 460/1997, all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Il Revisore Unico (o il Collegio dei Revisori) resta in carica per 3 (tre) anni.

Art. 20. SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, che nominerà uno o più liquidatori e dovrà devolvere il patrimonio netto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

L'associazione inoltre si estingue se il numero dei soci scende a meno di tre.

Art. 21. DISPOSIZIONI GENERALI

21.1. Si aggiungono - per quanto non presenti negli articoli precedenti dello Statuto - le seguenti clausole espresse obbligatorie:

- è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale dell'Associazione durante la vita della stessa, salvo che la

distribuzione non sia prevista dalla legge.

- Il consuntivo di gestione elaborato dall'Amministratore Unico-Presidente o dal Consiglio di Amministrazione, ove istituito, sarà redatto nella forma di rendiconto economico e finanziario.

- Le quote o contributi associativi non sono trasmissibili, salvo *mortis causa* del partecipante. Le quote ed i contributi non sono rivalutabili nel tempo.

21.2. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia e del codice civile.

CODICE DEONTOLOGICO DELL'ASSOCIAZIONE AGATA

Il presente codice deontologico costituisce espressione di tutti i membri dell'Associazione di categoria Agata, affinché, nell'espletamento dei propri compiti, ciascuno dia testimonianza di trasparenza e professionalità, obbligandosi a rispettare le seguenti norme di comportamento:

ARTICOLO 1

Costituisce condizione necessaria per i soci che intendono far parte dell'Associazione Agata rispettare le categorie di soci come elencate al punto 2.1 dello statuto.

ARTICOLO 2

Gli Associati dovranno svolgere l'attività in conformità alle normative vigenti.

ARTICOLO 3

I soci devono garantire al momento dell'accoglienza degli ospiti la presenza di personale specializzato multilingue.

ARTICOLO 4

I soci dovranno informare i conduttori e consegnare loro un vademecum contenente le regole di comportamento che dovranno rispettare all'interno del condominio ove potrà essere ubicata l'unità abitativa ammobiliata.

ARTICOLO 5

Tutti gli associati, nella gestione della presente Associazione, dovranno garantire la perfetta corrispondenza tra quanto pubblicizzato attraverso brochure, sito internet, dépliant informativi ed illustrativi e quanto effettivamente offerto ai conduttori, dovendo le immagini e le descrizioni rappresentare puntualmente le unità abitative ammobiliate, pubblicizzate.

ARTICOLO 6

I soci dell'Associazione Agata dovranno garantire che le unità abitative ammobiliate possiedano le dotazioni minime richieste dalle normative vigenti.